



COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI

CODICE N. 219 10

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

N° 95 del 10.11.2008

Oggetto: Approvazione del nuovo regolamento Comunale per l'erogazione di benefici economici e di interventi socio-assistenziali.

L'anno duemilaotto addì dieci del mese di novembre alle ore 18,30 nella Casa comunale si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di 2^a convocazione, presieduto dalla Dott.ssa Maria Loddoni nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale e con l'intervento dei Sigg. Consiglieri:

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
			LUCIANO MURA - Sindaco		X
PORCU FRANCESCO	X		FRANCESCONI MARCO	X	
BORRA MARCO		X	LEDDA MASSIMILIANO		X
CARTA ANTONIO F.	X		LODDONI MARIA I.	X	
CERMELLI IVAN		X	MULAS MASSIMO	X	
CHESSA ANTONIO	X		ORTU ROMANO	X	
COSSU CARLO	X		PINNA PIER GAETANO		X
DI ROMA IGINO	X		PORQUEDDU GIOVANNI M.	X	
DESSI' GAVINO LUCIANO	X		TANDA ANTONIO	X	
DESSI' GIAN FRANCO	X		USAI CERMELLI GILDA	X	
FADDA SALVATORE		X	VACCA PINUCCIO	X	

Presenti n° 15

Assenti n° 6

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. Guido Calzia

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta

Partecipano i sigg.ri Assessori

IL CONSIGLIO COMUNALE
VEDI ALLEGATO



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

Delibera di Consiglio Comunale n° 95 del 10.11.2008

Oggetto : Approvazione del nuovo regolamento Comunale per l'erogazione di Benefici economici e di Interventi socio-assistenziali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento Comunale per l'erogazione di benefici economici e di interventi socio-assistenziali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°23 del 28.02.2003;

RITENUTO di dover modificare l'art. 10 del succitato regolamento al fine di renderlo coerente alle indicazioni dell'Assessore competente e della competente Commissione consiliare;

RITENUTO pertanto di approvare il nuovo testo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il verbale della riunione della commissione consiliare alle Politiche sociali all'interno della quale è stata esaminata la proposta del Regolamento, n°35 del 07.10.2008;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Servizio Interessato ai sensi dell'art.49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n°267;

Introduce l'argomento il Consigliere Ortu, successivamente l'assessore Borgacci interviene, sottolineando l'importanza di questa proposta in quanto l'approvazione di questo nuovo regolamento permetterebbe nuove assunzioni. Anche il Consigliere Usai si dimostra favorevole a tale regolamento che consente la creazione di nuovi posti di lavoro.

- all'unanimità di voti su 15 Consiglieri presenti e votanti (sono assenti il Sindaco, Cermelli, Fadda, Borra, Pinna, Ledda).



Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari

DELIBERA

- di approvare per le motivazioni espresse nelle premesse del presente atto il nuovo regolamento per l'erogazione di benefici economici e di interventi socio-assistenziali;
- di dare atto che il nuovo regolamento, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, risulta composto da n. 16 articoli;
- di abrogare il regolamento per l'erogazione di benefici economici e di interventi socio-assistenziali approvato con propria deliberazione n°23 del 28.02.2003.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell'art.53 della legge 142/90

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI

Servizi Socio-Culturali

Alleg. "A" alla Delib. GS del 10-11-2008

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI BENEFICI ECONOMICI E DI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

1: Generalità

Articolo 1 : Gli interventi di cui al presente regolamento, sono finalizzati alla tutela e al sostegno del nucleo familiare e della singola persona, attraverso progetti atti a rimuovere le cause del disagio familiare o personale.

Articolo 2: Destinatari degli interventi

Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari e le singole persone che risiedono nel territorio comunale siano essi:

- cittadini italiani;
- cittadini stranieri.

Gli interventi potranno essere indirizzati, qualora sussistano motivi di carattere d'urgenza, anche a cittadini non residenti con riserva di rivalsa nei confronti del comune o stato estero tenuto ad intervenire.

Articolo 3: Forme d'intervento

Gli interventi d'assistenza economica si articolano in:

- Assistenza economica continuativa;
- Assistenza economica straordinaria;
- Assistenza economica sotto forma di anticipazione di somme;
- Assistenza economica con prestazioni all'interno del servizio civico.

Articolo 4: Il nucleo familiare

Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, affidati e dagli affiliati con loro conviventi.

Solo ai fini del presente regolamento, sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone, che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

Articolo 5: Il reddito del nucleo familiare

Il reddito s'intende costituito dalle entrate complessive, delle persone o del nucleo richiedente, calcolato al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.

Sono conteggiati nel reddito:

- gli assegni di maternità e per il nucleo familiare;
- gli assegni di mantenimento stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- le pensioni di inabilità di cui alla legge n° 118/71 come modificata dalla legge n° 508/89, dal D. Lgs. 509/88, dalla legge n° 407/90;
- il concorso degli obbligati agli alimenti;
- altre provvidenze erogate dal Comune o da altri Enti pubblici e privati.

In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL, l'Indennità spettante ai cittadini affetti da TBC (ex legge 4/3/1987 n° 88) e l'Indennità di accompagnamento di cui alla legge n° 18/80 non sono conteggiate all'atto della determinazione del reddito.

L'assegno d'accompagnamento va in ogni caso computato nel reddito nei casi d'istituzionalizzazione.

La situazione reddituale ed economica sarà comprovata dalla certificazione ISEE.

L'Amministrazione procederà a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Articolo 6: Criteri generali per l'ammissione ai contributi economici

Sono assistibili i nuclei familiari e/o le singole persone che alla data della presentazione della domanda:

- a) Versino in stato d'indigenza ovvero non raggiungano un reddito familiare, annuale superiore a quello previsto per il minimo vitale fissato annualmente dall'Assessorato Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale;
- b) Non siano titolari di patrimonio mobiliare e immobiliare (esclusa la 1° casa) sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancari e/o postali;
- c) Siano privi di stabile occupazione;
- d) Non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultino, a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché titolari di redditi netti inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.
- e) Qualora i soggetti di cui al punto d, siano in condizioni economiche tali da non poter essere esonerati dalla corresponsione di un contributo e, ciononostante, si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale provvederà, comunque, all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute indebitamente.

Non sono erogabili contemporaneamente più forme di assistenza economica.

Articolo 7: Assistenza economica continuativa

L'assistenza economica continuativa consiste in interventi periodici a carattere economico erogati a favore di nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene e alla vita di relazione e che non possiedano i requisiti per l'accesso agli interventi di cui al precedente art. 6.

Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato, salvo nei casi particolari descritti successivamente.

In ogni caso, le assistenti sociali procedono a verifiche periodiche sulle condizioni e sui risultati raggiunti.

L'importo massimo della prestazione a carattere continuativo non potrà essere superiore alla differenza tra il minimo vitale e le risorse economiche di cui dispone il nucleo familiare del richiedente.

Articolo 8: Assistenza economica Straordinaria

L'assistenza economica straordinaria è un intervento "Una Tantum" nell'arco dell'anno solare rivolto a nuclei familiari o a persone che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il ménage familiare quali, a solo titolo esemplificativo:

- Inserimenti scolastici e/o lavorativi e/o professionali;
- Decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente,
- Acquisto di apparecchiature e combustibile per riscaldamento;
- Bollette di energia elettrica
- Riparazione dell'abitazione;
- Acquisto di alimenti specializzati per particolari diete e/o patologie non altrimenti forniti;
- Eventuali altri casi di carattere eccezionale verificati.

Le richieste di intervento, debitamente e dettagliatamente documentate dagli interessati, saranno valutate dalle assistenti sociali che esprimeranno il parere in ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato, in base al rapporto reddito-consumi, stato di famiglia e condizione sociale e sanitaria, la situazione socio-economica complessiva del richiedente. La misura di detto contributo, in ogni caso non potrà superare un importo massimo di 775 euro, salvo casi particolari verificati e documentati.

Articolo 9: Assistenza economica sotto forma di anticipazione di somme

I Servizi Sociali comunali potranno erogare, a titolo di anticipazione, una somma di denaro qualora lo stato di bisogno sia dovuto a ritardi nella corresponsione da parte dell'interessato di assegni previdenziali e assistenziali o all'introito di altre entrate cui la persona abbia diritto. Tale anticipazione non potrà superare l'importo di 1291 euro e potrà essere erogata una sola volta nell'arco di un anno solare.

L'utente beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione dal momento in cui ha la materiale disponibilità delle somme spettanti.

La somma potrà essere restituita:

- In un'unica soluzione
- In sei rate mensili

Articolo 10: Contributo economico con prestazioni all'interno del Servizio Civico

L'assegno economico per il Servizio Civico è un intervento socio assistenziale erogato, in alternativa all'assistenza economica a quei soggetti, privi di infermità psicofisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa, che riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza e assistibili ai sensi dell'art. 4, accettano di svolgere attività di servizio civico quali:

- a. vigilanza e sorveglianza presso gli edifici pubblici cittadini, ivi compresi quelli scolastici;
- b. supporto alla manutenzione del verde pubblico;
- c. piccola manutenzione urgente degli edifici pubblici a supporto degli interventi del personale comunale;
- d. supporto nella vigilanza dei parchi e dei giardini pubblici;
- e. animazione nei parchi e nei giardini pubblici;
- f. vigilanza delle coste e delle spiagge della città durante il periodo estivo;

Gli incarichi svolti nell'ambito del servizio civico non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato).

I soggetti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'Amministrazione Comunale.

Ogni assistito riceverà un contributo orario di 4 euro, per 4 ore giornaliere e per un periodo massimo di sei mesi per anno solare, prorogabili in casi eccezionali debitamente documentati e valutati dal personale del settore gestione servizi sociali.

Il sussidio sarà erogato, mensilmente, a prestazione effettuata e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente siano cessate o che il prestatore d'opera non assolva adeguatamente ai compiti assegnati.

Le persone o i nuclei familiari che abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati in cambio di prestazioni all'interno del Servizio Civico ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto, non potranno beneficiare d'altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo anno.

Articolo 11 Interventi economici a favore di particolari categorie

I Servizi sociali comunali provvedono altresì ad erogare contributi economici previsti da normative regionali e statali a favore di:

- 1 famiglie affidatarie di minori
- 2 minori orfani (entro il 31/12/1988)
- 3 figli di invalidi del lavoro
- 4 disabili con permanente incapacità di deambulare ai fini dell'acquisto e/o adattamento di mezzi di locomozione.

Contributi economici a favore di famiglie affidatarie.

Sono finalizzati a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico per il mantenimento della persona affidata.

Nel caso in cui tra il minore affidato e la famiglia affidataria non esistano vincoli di parentela ovvero qualora gli affidatari non siano ascendenti diretti del minore affidato, l'assistenza

all'entità del minimo vitale, maggiorata del cinquanta per cento.

Tale quota può essere incrementata di un ulteriore quaranta per cento in presenza di particolari necessità dell'affidato, relative a stati di difficoltà di ordine relazionale e a condizioni di non autosufficienza.

L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore o il curatore dell'affidato.

Nel caso che il soggetto affidatario sia un ascendente diretto, quindi obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, l'assistenza economica può essere comunque erogata qualora il reddito familiare del soggetto affidatario, al netto degli oneri e delle ritenute fiscali, nonché delle eventuali spese per fitto di casa e assoggettato agli abbattimenti di cui all'art. 6, del presente regolamento, non superi l'importo stabilito dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare il contributo economico può essere corrisposto in misura ridotta rispetto a quella prevista nei punti precedenti e fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.

Articolo 12: Accertamento istruttorio e progetti d'intervento

L'assistente sociale titolare del caso, valuta le richieste e formula, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta gli interventi che devono essere definiti in specifici progetti individuali, contenenti:

- La definizione e finalizzazione degli obiettivi;
- La durata;
- Le modalità di verifica;
- L'ammontare della somma da erogare e l'onere complessivo a carico dell'amministrazione.

All'erogazione dei contributi economici si provvederà 2 volte al mese, salvo casi di particolare urgenza e necessità e potrà essere interrotta in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno sono cessate.

Articolo: 13 Verifica dell'intervento

I Servizi Sociali comunali, nella persona dell'assistente sociale titolare del caso, procedono alla verifica periodica del medesimo al fine di valutarne l'andamento.

Articolo 14: Modifica, sospensione, revoca dell'intervento

L'assistente sociale, può proporre al Responsabile del Servizio di modificare, sospendere o revocare l'intervento, qualora evidenzi:

- La non realizzabilità del medesimo;
- L'inadeguata collaborazione da parte del destinatario dell'intervento.

Articolo 15: Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano indebitamente fruito d'interventi socio assistenziali, sulla base di dichiarazioni false sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del Codice penale.

Articolo 16: Programmazione e finanziamento degli interventi

I Servizi Sociali comunali, in base agli importi stanziati in bilancio all'inizio dell'anno, e sulla base dei fabbisogni, procedono ad una programmazione di massima degli interventi, al fine di poter valutare in che misura le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'intero esercizio risultino affrontabili in rapporto all'importo totale dei finanziamenti disponibili. Sarà pertanto dei Servizi Sociali comunali la competenza e la responsabilità di individuare, in base ai finanziamenti assegnati per ogni singola categoria d'intervento, e previa valutazione delle condizioni socio - economiche dei richiedenti, i nuclei familiari e/o le singole persone a cui da assistere prioritariamente.

Sono fatti salvi i casi di assistenza obbligatoriamente previsti dalla legge a carico del comune. Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte in bilancio.



COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI

a: Gli incarichi svolti nell'ambito del servizio civico non costituiscono, in alcun caso un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato). I soggetti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile.

L'Assessore illustra poi tutto il regolamento (che si allega al presente verbale) che, dopo ampia discussione viene posto in votazione e approvato all'unanimità. Il presidente, esaurito l'argomento all'ordine del giorno, alle ore 17:00 chiude la seduta.

Il Presidente

Romano Ortu

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Avv. Calzia)

Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Satta)

Letto ed approvato il presente viene appreso sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
Maria Loddoni



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Guido Calzia



La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio per la durata di gg. 15

il 13 NOV. 2008

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

92

Esecutività

COMUNE DI PONTO TORRES
Diventa esecutiva

Punto Torres il 23 NOV. 2008
il Pretorio Comunale

